



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/143/5961

26/11/2019  
Roma, data protocollo

**OGGETTO:** Tavolo per la prevenzione e gestione delle cause di disagio per il personale della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO -ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	=ROMA=

A seguito di quanto emerso nel corso degli incontri concernenti l'oggetto, si trasmette, per le valutazioni, il testo degli artt. 48 bis e seguenti da inserire a modifica del D.P.R. 782/1985.

Si prega di far pervenire eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre mercoledì 4 dicembre p.v., in vista del prossimo incontro del Tavolo fissato per il 10 dicembre successivo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(De Bartolomeis)

**Art. ....**

*Norme in materia di tutela del personale della Polizia di Stato  
nelle situazioni di disagio psico-sociale*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

**"Art. 48-bis**

*Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale*

1. Nei casi di cui all'articolo 48, quarto comma, nonché nei casi in cui venga accertato, ai sensi del comma 2, un temporaneo disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto provvedono a ritirare, senza ritardo, l'armamento individuale e, se necessario, la tessera di riconoscimento assegnati al dipendente della Polizia di Stato interessato.
2. **Fuori dai casi di cui all'articolo 48, quarto comma, le previsioni di cui al comma 1, si applicano alle situazioni in cui il dipendente della Polizia di Stato, versando in condizioni di particolare malessere correlate a situazioni di disagio psico-sociale insorte anche a seguito di attività di servizio che siano state comunicate al dirigente o al comandante del reparto anche dall'interessato. Fuori dai casi di urgenza di cui al comma 3, le situazioni di disagio-sociale sono accertate, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, dalla struttura sanitaria della Polizia di Stato competente, previo svolgimento degli accertamenti necessari.**
3. Nei casi di urgenza, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto ritira immediatamente l'armamento individuale, inviando il medesimo dipendente alla struttura sanitaria, per gli accertamenti di cui al comma 2.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'armamento individuale è ritirato con uno o più provvedimenti successivi per la durata massima di 180 giorni, al termine dei quali la struttura sanitaria, previa ripetizione degli accertamenti di cui al comma 2, esprime, ove ne ricorrano i presupposti, il nulla osta alla riconsegna dell'armamento individuale.
5. Nei casi in cui non sussistano ancora i requisiti per la riconsegna dell'armamento, la struttura sanitaria invia il dipendente alla Commissione per la salvaguardia del personale della Polizia di Stato, istituita a mente dell'articolo 48-*quater*. In tal caso, la misura del ritiro dell'armamento individuale è prorogata di ulteriori novanta giorni, entro i quali la predetta Commissione rilascia il nulla osta ovvero invia il dipendente alla competente Commissione medico-ospedaliera per l'accertamento dell'eventuale esistenza dei presupposti di cui all'articolo 48, quarto comma.
6. Nel caso in cui sia stato disposto il ritiro temporaneo dell'armamento individuale, il dirigente dell'ufficio o del reparto ne dà comunicazione al Questore competente per il luogo in cui il dipendente detiene altre armi, il quale procede al ritiro cautelare delle stesse ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 39.

**Art. 48-ter**

*Assegnazione ai servizi interni*

1. Nel periodo di efficacia del provvedimento di cui all'articolo 48-*bis*, comma 2, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto assegna il dipendente nei cui confronti è stato disposto il ritiro cautelare dell'arma a servizi interni non operativi.

2. Nel periodo in cui è assegnato ai servizi interni non operativi ai sensi del presente articolo, il dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, nonché quello accessorio compatibile con le modalità di impiego di cui al comma 1.

**Art. 48-quater**

*Commissione per la salvaguardia della salute  
psico-sociale del personale della Polizia di Stato*

1. La Commissione per la salvaguardia del personale della Polizia di Stato è istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed è presieduta da un Dirigente Superiore medico della Polizia di Stato ed è composta da un funzionario tecnico appartenente al ruolo degli Psicologi, con qualifica dirigenziale, e da un funzionario appartenente alla carriera dei Medici.
2. Nel rispetto delle dotazioni vigenti, possono essere istituite con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sezioni decentrate della Commissione di cui al comma 1, fino ad un numero di sette.
3. Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, durano in carica dodici mesi e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
4. L'incarico di presidente e componente della Commissione non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Ai componenti della commissione non spettano compensi né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti.”;

b) Dopo l'articolo 61, è inserito il seguente:

**“Art. 61-bis**

1. Nel caso in cui venga disposto il ritiro temporaneo dell'armamento individuale ai sensi dell'articolo 48-bis, la struttura sanitaria che ha emesso il parere ai sensi del medesimo articolo 48-bis, propone al dipendente percorsi di sostegno psico-sociale.
2. Gli esiti del percorso di sostegno sono valutati ai fini dell'espressione del nulla osta di cui all'articolo 48-bis, commi 4 e 5.”